

Regolamento per la concessione di Patrocinio della ATS AIPTO ets

Articolo 1. Finalità

Con il presente regolamento vengono determinati i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo di AIPTO.

Articolo 2. Definizione di patrocinio

Il patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento di AIPTO ad iniziative valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate sul territorio nazionale e non, ritenute meritevoli per le loro finalità sullo sviluppo e la diffusione delle tematiche.

Il patrocinio non comporta alcun onere finanziario e può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio nazionale. Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

Articolo 3. Soggetti beneficiari

Possono essere beneficiari del patrocinio:

- soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Comunità, Istituzioni ed altri Enti pubblici;
- soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie ed altri Organismi, ovvero privati cittadini e Società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento il fine di lucro, con eccezione di quanto disposto al successivo art. 4.

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio di AIPTO in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) anche attraverso l'apposizione del logo dell'Associazione.

Articolo 4. Casi eccezionali

In deroga ai criteri stabiliti dal precedente punto 3, qualora ricorrano condizioni eccezionali, che dovranno essere adeguatamente motivate, il patrocinio di AIPTO può essere concesso per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità, oppure finalizzate alla promozione dell'Associazione in modo rilevante ed incisivo.

Articolo 5. Ambiti di richiesta del patrocinio

Attraverso la concessione del patrocinio, AIPTO favorisce la realizzazione sul territorio nazionale di iniziative in ambito:

- istituzionale
- culturale
- economico
- sportivo
- sociosanitario

Articolo 6. Concessione del patrocinio

- Il patrocinio di AIPTO può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui al punto 5 qualora questi abbiano un valore pubblico.
- Il Consiglio Direttivo, o chi da questo delegato, concede con propria nota il patrocinio e dispone che venga comunicato agli interessati.
- Il patrocinio di AIPTO consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, il logo dell'Associazione, unitamente alla dizione "Con il patrocinio di AIPTO".
- Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la

durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

- La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio dell'Associazione, né la concessione di contributi, se non nei casi in cui AIPTO per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo economico ed organizzativo.
- Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazione al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'Associazione che si riserva di riesaminare la domanda.
- Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto da AIPTO, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.
- AIPTO può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Associazione.

Articolo 7. Criteri per la concessione

La concessione del patrocinio viene decisa sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali di AIPTO valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche dell'Associazione;
- il carattere locale, nazionale o internazionale;
- rilevanza per la comunità, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori) e del gradimento;
- significatività del legame tra l'immagine dell'Associazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati;



- collaborazione con istituti di ricerca o di studio (Università), organismi culturali e sportivi (Coni), istituzioni pubbliche.

Articolo 8. Utilizzo del logo dell'Associazione

Il soggetto patrocinato può utilizzare il logo di AIPTO negli strumenti comunicativi e attestativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Associazione. Il ruolo di AIPTO è precisato negli strumenti comunicativi inerenti all'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione, attraverso il patrocinio, all'evento.

AIPTO si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'Associazione stessa, di revocare il provvedimento concessionario.

È vietata la riproduzione e l'uso del logo dell'Associazione per fini commerciali e politici.

Articolo 9. Modalità di presentazione delle domande

Al fine di ottenere la concessione del patrocinio di AIPTO, ovvero la concessione dell'utilizzo del logo istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza di norma 45 giorni prima della data di svolgimento dell'evento.

La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Consiglio Direttivo alla mail segreteria@aipto.org, mediante la compilazione di un modulo, predisposto dall'Associazione e reperibile sul sito: www.aipto.org. In casi particolari possono essere accettate deroghe.

La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve essere correlata dalla descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte dell'Associazione, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

Articolo 10. Istruttoria della pratica

Il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio verrà emesso entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Articolo 11. Sanzioni

Qualora il patrocinio o il logo di AIPTO venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'Associazione si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimenti dei danni subiti.

Articolo 12. Entrata in vigore e pubblicità

Il regolamento, adottato con deliberazione di AIPTO verrà pubblicato sul sito ufficiale dell'Associazione.

Iter di patrocinio di un evento

Scaricare la scheda per la richiesta di patrocinio da inviare assieme agli allegati a segreteria@aipto.org

AIPTO appena ricevuta la domanda di patrocinio valuta se:

1. Accettare la candidatura
2. Procedere ad esame documentale e/o formale della candidatura
3. Rigettare la candidatura
4. Nel caso di cui al punto 1 viene comunicata l'accettazione.

Il presidente
Smeraldi Giuseppe
Smeraldi Giuseppe